



CITTA' DI TORINO

AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA

CPV: 24962000-5 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI NATATORI

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA	3
Art 1 - Oggetto della fornitura -	3
Art. 2 - Durata e valore del contratto -	4
Art. 3 - Requisiti di partecipazione e modalità di affidamento -	4
- 3.1 Requisiti di partecipazione:	4
- 3.2 Modalità di partecipazione:	5
- 3.3 Procedura di soccorso istruttorio:	6
Art. 4 - Costi per la sicurezza -	7
Art. 5 - Affidamento -	7
Art. 6 – Garanzie –	8
Art. 7 - Comunicazioni -	8
Art. 8 - Accesso agli atti -	8
Art. 9 - Subappalto -	8
SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO	9
Art. 10 - Obblighi dell'affidatario, modalità e tempi di esecuzione	9

- 10.1 Adempimenti.....	9
- 10.2 Tracciabilità flussi finanziari.....	9
- 10.3 Comunicazione nominativo Referente	9
- 10.4 Modalità e tempi di esecuzione	9
- 10.5 Consegna.....	9
Art 11 Assicurazione per danni a terzi	10
Art. 12 - Revisione prezzi –	11
Art. 13 - Rinegoziazione -	11
Art. 14 - Garanzia sui beni forniti -	12
Art. 15 – Personale -	12
Art. 16 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva -	12
Art. 17 - Controlli sull'esecuzione -	12
Art.18 – Penalità -	13
Art. 19 - Risoluzione del contratto -	14
Art . 20 - Recesso -	14
Art. 21 - Ordinazione e pagamento -	14
Art. 22 - Osservanza leggi e decreti – sicurezza sul lavoro -	15
- 21. a) Osservanza Leggi e Decreti	15
Art. 23 - Divieto di cessione del contratto, modalità della cessione del credito -	15
Art. 24 - Spese di affidamento, contratto ed oneri diversi -	15
Art. 25 - Liquidazione giudiziale o altre cause di modifica della titolarità del contratto.....	16
Art. 26 - Domicilio e foro competente -	16
Art. 27 - Trattamento dei dati personali -	16

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE

ALLEGATO 2 - CAPITOLATO TECNICO

ALLEGATO 3 - DUVRI

ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 5 - PATTO DI INTEGRITA'

ALLEGATO 6 - DETTAGLIO ECONOMICO

ALLEGATO 7 - DETTAGLIO COSTI DELLA MANODOPERA

ALLEGATO 8 - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 9 - INFORMATIVA PRIVACY

ALLEGATO 10 - ELENCO PISCINE

ALLEGATO 11 - CHECK LIST SCARICO PRODOTTI CHIMICI SFUSI

ALLEGATO 12- MONITORAGGIO ESECUZIONE FORNITURA

ALLEGATO 13- RELAZIONE TECNICA E STIMA DEI COSTI

OGGETTO: Fornitura di prodotti chimici per piscine comunali per l'anno 2026.

La Città di Torino intende procedere all'acquisto della fornitura di prodotti chimici per le piscine comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e con le modalità previste dalle presenti Condizioni particolari, utilizzando la piattaforma MEPA.

Le Condizioni del Contratto per la fornitura di beni che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "BENI" – Ferramenta, idraulica ed edilizia - categoria merceologica: "Materiali da costruzione e minerali" CPV: 24962000-5 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

Art 1 - Oggetto della fornitura -

La procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque e prevede a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti prestazioni:

- Fornitura di ipoclorito e acido solforico con travaso in cisterna;
- Fornitura di ipoclorito in taniche;
- Fornitura di prodotti chimici vari per il trattamento delle acque;

L'affidamento diretto oggetto del presente documento è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dalla fornitura di prodotti chimici per piscine comunali – **CPV 24962000 – 5** con contestuale servizio di travaso in cisterna per ipoclorito sfuso e per acido solforico in formato liquido (quest'ultimo solo per la piscina Stadio) – presso i seguenti impianti natatori (vedi anche Allegato 10) nel territorio del Comune di Torino:

- **PISCINA COLLETTA – VIA RAGAZZONI, 5**
- **PISCINA FRANZOJ – STRADA ANTICA DI COLLEGNO 211**
- **PISCINA GAIDANO – VIA MODIGLIANI 25**
- **PISCINA LIDO – VIA VILLA GLORI 21**
- **PISCINA LOMBARDIA – CORSO LOMBARDIA 95**
- **PISCINA PARRI – VIA TIZIANO 39**
- **PISCINA STADIO MONUMENTALE – CORSO GALILEO FERRARIS 294**
- **PISCINA TRECATE – VIA ALECSANDRI VASILE 31**

I beni oggetto del presente appalto sono descritti nell'allegato capitolato tecnico, cui si fa rinvio (all n. 2).

Art. 2 - Durata e valore del contratto -

La Fornitura di prodotti chimici per piscine comunali, oggetto dell'appalto avrà durata annuale e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, e terminerà, in ogni caso, entro il 31.12.2026.

La stipula avverrà secondo le modalità di cui all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'importo Presunto a base di gara per la Fornitura prodotti chimici, ammonta ad Euro 76.716,29 oltre ad Euro 16.877,58 per IVA al 22% per un totale di Euro 93.593,87 .

Ai sensi degli artt. 11 e 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il citato importo tiene conto del costo della manodopera previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi vigente alla data di presentazione delle offerte e delle prestazioni previste dal capitolato tecnico e identificato dal codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL H011¹; tale costo della manodopera è stimato in complessivi Euro 9.359,39 pari al 10% della base di gara comprensiva di IVA.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2. lett. a) dell'Allegato I.01 al Codice, il codice ATECO individuato è il seguente: 46.75.0

Nel prezzo della fornitura si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dalle presenti Condizioni particolari di fornitura, inerente comunque l'esecuzione della fornitura medesima.

L'Amministrazione non assume impegno formale circa l'effettiva fornitura che verrà ordinata. Pertanto il contratto sarà stipulato a misura, la tipologia di richiesta e l'ammontare definitivo che sarà effettivamente erogato alla ditta aggiudicataria sarà determinato in virtù delle forniture ordinate, conseguenti alle richieste che perverranno in fase di esecuzione del contratto. La fornitura dei prodotti oggetto del presente appalto, sarà effettuata pertanto in forma scalare, presso le varie piscine comunali dislocati sul territorio cittadino.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto previsto al comma 9.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo** del contratto iva esclusa, ovvero di Euro **15.343,26**, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'efficacia del contratto è in ogni caso, subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione e modalità di affidamento -

- 3.1 Requisiti di partecipazione:

L'operatore economico dovrà possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., a pena di esclusione, e potrà partecipare in forma singola o raggruppata ai sensi dell'art. 65 e dell'articolo 1, comma 1, lettera m) dell'allegato I.1 al Codice, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 65 e dai successivi artt. 67 e 68.

¹ <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti>

Tale soggetto deve essere in regola con quanto disposto dall'art. 102, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsto, di ordine speciale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Tali adempimenti a carico dell'operatore economico costituiscono requisiti necessari dell'offerta ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

E' requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

- **3.2 Modalità di partecipazione:**

Il concorrente dovrà presentare documentazione nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste ed inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

BUSTA AMMINISTRATIVA:

- **Autodichiarazione con autocertificazione** contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (Allegato 1);
 - **Dichiarazione di ottemperanza** ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato al presente documento (Allegato 4);
 - Per le imprese che occupano un numero di dipendenti superiore a 50, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 46 c. 2 del d.lgs. n. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c. 1 del medesimo art.46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - **D.G.U.E.** compilato secondo i passaggi di seguito specificati: scaricare il file Request.xml dalla documentazione di gara; accedere alla eDGUE sezione Servizio del portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start> e seguire le istruzioni presenti cliccando qui. Da ultimo firmare digitalmente il file generato Response.xml e fare l'upload. Il file XML generato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente o dai procuratori dei legali rappresentanti e inserito nella busta amministrativa.
- Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato con le modalità sotto descritte nei seguenti casi:

- raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio o dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- avvalimento dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale, da ciascuna ausiliaria compilato nelle parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento;
- Dimostrazione della capacità tecnica e professionale:
dichiarazione di essere in possesso di certificazione ISO 9001;

BUSTA ECONOMICA:

- **Offerta economica** (data dal sistema MEPA), indicando il prezzo complessivo offerto pari o inferiore alla base di gara;
- **Dettaglio economico**, secondo il modello allegato (Allegato 6), indicando il prezzo complessivo offerto, dato dalla sommatoria dei singoli prezzi unitari moltiplicati per le quantità stimate, pari o inferiore alla base di gara indicata nel presente capitolato;
- **Dettaglio costi della manodopera**, come da modello allegato (Allegato 7);
- Relazione volta a specificare come verranno attuate le misure ai fini del rispetto delle “pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”;
- In caso di applicazione di contratto collettivo diverso da quello indicato al precedente articolo “DURATA E VALORE DEL CONTRATTO”, fatta salva la presunzione di cui all’art. 3 dell’all. I.01 al Codice, produrre Dichiarazione di equivalenza delle tutele e relativa documentazione probatoria, contenente tutto quanto previsto dall’art. 4 dell’Allegato I.01 al Codice degli Appalti.

In caso di difformità tra l’offerta economica di sistema ed il dettaglio economico, prevale quella di Sistema.

La documentazione dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. anche l’indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato) e dei costi di sicurezza aziendale concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall’operatore economico nel corso dell’esecuzione dell’affidamento.

Tali importi non sono soggetti a ribasso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 14 del medesimo Decreto.

Ai fini dell’affidamento si procederà alla verifica del preventivo che risulti anormalmente basso ai sensi e nei modi di cui all’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.

3.3 Procedura di soccorso istruttorio:

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., eccetto quelle della documentazione che compone l’offerta economica.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all’articolo 91, commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, perché

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Il soccorso istruttorio avverrà con le modalità indicate all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, in caso di inutile decorso del termine assegnato al concorrente, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 4 - Costi per la sicurezza -

Sono a totale carico dell'operatore economico partecipante i costi per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

I costi per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato 3 alla presente richiesta d'offerta (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede della Stazione Appaltante oggetto della fornitura.

Art. 5 - Affidamento -

L'acquisto della fornitura di prodotti chimici avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

La stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dall'esame della documentazione presentata, di non perfezionare l'affidamento, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le proposte condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

Verranno effettuati i controlli in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

L'affidatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'affidamento comunque avverrà sotto la condizione che l'affidatario non sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dagli articoli 94 e 95 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si procederà entro 30 giorni dall'affidamento, alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., decorsi trenta giorni dall'avvio dei controlli al termine dell'esame della documentazione pervenuta su piattaforma Mepa, si procederà comunque all'affidamento diretto, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato che l'operatore individuato è privo dei requisiti, la Stazione Appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'affidatario, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità

Art. 6 – Garanzie –

Trattandosi di affidamento diretto di durata temporale limitata ad una sola annualità e valutata inoltre la credibilità e la solidità dell'operatore economico, avendo lo stesso adempiuto ad identiche prestazioni contrattuali in modo puntuale e preciso a favore dell'Amministrazione, non viene richiesta la garanzia definitiva così come prescritto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 7 - Comunicazioni -

Le comunicazioni relative all'affidamento e alla stipula del contratto saranno fornite nei termini previsti dall'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 8 - Accesso agli atti -

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Art. 9 - Subappalto -

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto.

Per le prestazioni oggetto del presente appalto non è prevista la possibilità di subappaltare, poiché trattasi di un servizio di fornitura la cui esecuzione richiede un alto grado di competenza tecnica e una specializzazione molto qualificata .

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Art. 10 - Obblighi dell'affidatario, modalità e tempi di esecuzione

- 10.1 Adempimenti

L'affidatario è tenuto a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA, la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara **nonché le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti chimici oggetto dell'offerta economica.**

- 10.2 Tracciabilità flussi finanziari

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla procedura.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

- 10.3 Comunicazione nominativo Referente

L'affidatario designa all'interno della Dichiarazione di ottemperanza una persona con funzioni di referente, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'affidatario, dovranno intendersi fatte direttamente all'affidatario stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dall'affidatario. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

- 10.4 Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni delle presenti Condizioni particolari, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

- 10.5 Consegna

Tutti i prodotti richiesti dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa di porto e imballo, direttamente presso gli indirizzi, piani e locali delle sedi della piscine comunali destinatarie. E' prevista per la prima consegna la possibilità di concordare con i referenti delle piscine eventuali

sopralluoghi al fine di prendere visione delle attuali condizioni di ogni impianto in modo da prevenire problemi di scarico dei prodotti chimici e consegnare i prodotti in sicurezza.

Lo scarico dei colli, la movimentazione dei carichi, compreso il sollevamento ai piani, è a totale carico della ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere con mezzi propri (DPI – transpallet elevatore, sponda idraulica, carelli ecc.). La movimentazione dei carichi dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, prevedendo l'impiego, per quanto possibile, di attrezzature idonee a limitare la movimentazione manuale .

Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse allo scarico del suddetto materiale, la Città potrà provvedervi con altro mezzo, imputando le spese che così deriveranno, a carico dell'aggiudicatario stesso, oltre all'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato di gara.

Ad ogni scarico di ipoclorito e acido solforico in cisterna, occorrerà preventivamente compilare una apposita checklist (Allegato 11), la quale dovrà essere debitamente sottoscritta e trasmessa a sabina.giulianotti@comune.torino.it e benidiconsumo.economato@comune.torino.it .

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata e completata nel termine massimo indicato, di volta in volta, nell'ordinazione formale presso le sedi ivi indicate e comunque non prima di 3 giorni lavorativi per i prodotti in cisterna e 10 giorni per i prodotti sfusi dall'invio della stessa.

L'aggiudicatario dovrà provvedere ad avvisare i vari Servizi della Città al numero di telefono indicato almeno 3 giorni prima della consegna segnalata nell'ordinativo formale ovvero concordata successivamente con i rispettivi referenti degli impianti natatori. La consegna dovrà avvenire all'indirizzo evidenziato nell'ordinazione formale. Ciò al fine di mettere in condizione il servizio di predisporre gli spazi dove verranno allocati i beni oggetto della fornitura.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

Art 11 Assicurazione per danni a terzi

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta nel corso dell'esecuzione dello stesso, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della Stazione Appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

Qualora la Ditta affidataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo dalle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

Art. 12 - Revisione prezzi –

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifici, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva, una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della parte eccedente il 5%, che sarà applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione (art. 3, comma 3, All. II.2-bis).

La revisione prezzi avverrà utilizzando il seguente indice di riferimento come indicato all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice e all. II 2-bis: PPI (indice dei prezzi alla produzione) - tenuto conto del cpv 24310000 – 0 (sostanze chimiche di base inorganiche) ritenuto analogo - che verrà monitorato con cadenza trimestrale.

Ai fini del calcolo della variazione dell'indice si utilizzerà la formula più appropriata tra quelle indicate al punto 3 della Tabella D dell'all. II.2-bis al Codice, in particolare:

$$V_t = \frac{I_t - I_o}{I_o} * 100$$

La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici sopra indicati con frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, pubblicata sul portale istituzionale dell'ISTAT, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi. In caso positivo comunica all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di "aggiudicazione" con l'utilizzo delle formule indicate nella Tabella D dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato 1.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

La determinazione ed il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi avverrà con cadenza annuale, a decorrere dalla seconda annualità, con riferimento al mese del provvedimento di "aggiudicazione", sulla base del monitoraggio effettuato secondo la cadenza stabilita dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1 e art. 3, comma 1 dell'allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.

L'eventuale sconto offerto sui listini proposti rimarrà invariabile durante il periodo di fornitura.

I prezzi fissati sulla base dello sconto offerto si intendono comprensivi di tutti gli oneri di qualsivoglia natura, inclusi trasporto, imballaggio, scarico e consegna.

Art. 13 - Rinegoziazione -

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del

contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi dell'art. 120, comma 8 del Codice.

Art. 14 - Garanzia sui beni forniti -

La garanzia minima che l'offerente dovrà fornire non deve essere inferiore a 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo.

Nel periodo di garanzia l'operatore economico dovrà a proprie cure o spese, provvedere alla sostituzione di prodotti non conformi.

L'Operatore economico avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la sostituzione degli articoli e dei prodotti non conformi. In caso di inerzia dell'affidatario, la Stazione Appaltante potrà far eseguire la fornitura ad altri addebitandone il costo all'operatore economico, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno, come previsto al successivo art. 18 Penali.

Art. 15 – Personale -

L'Operatore Economico sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

L'affidatario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Art. 16 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva -

L'affidatario è responsabile in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Si applica il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 17 - Controlli sull'esecuzione -

L'esecuzione dei contratti è diretta dal Responsabile Unico del Progetto, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni.

Il RUP, individuato in calce al presente documento, si avvale anche del supporto dei Referenti degli impianti sportivi destinatari della fornitura dei prodotti chimici. I rispettivi referenti all'atto della consegna del/i prodotto/i presso le sedi provvedono al controllo della fornitura attraverso l'invio del modulo di monitoraggio dell'esecuzione della fornitura (Allegato 12), al seguente indirizzo di posta elettronica: benidiconsumo.economato@comune.torino.it. In caso di riscontrata non conformità dei prodotti consegnati, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'Affidatario. In tal caso l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo, entro 5 giorni consecutivi dal

ricevimento della diffida, mediante posta certificata, di provvedere all'esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni delle presenti Condizioni particolari di fornitura.

Qualora ciò non avvenisse, si procederà all'applicazione delle penalità così come previste all'art. 18 delle presenti Condizioni particolari di fornitura.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione del contratto, può avvalersi del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'ausilio di uno o più direttori operativi al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti condizioni particolari e dal Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il RUP, emette idoneo certificato di regolare esecuzione utilizzando il fac-simile allegato alle presenti Condizioni particolari di fornitura (Allegato n. 8)

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 21 ordinazione e pagamento.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera inviata tramite posta elettronica certificata, di provvedere alla sostituzione del bene, conformemente alle prescrizioni del presente documento e del Capitolato tecnico.

E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art.18 – Penalità -

L'affidatario è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verifichino inadempimenti, **irregolarità e non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Progetto, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

Ai sensi del comma 1 dell'art 126 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o fornitura irregolare o non conforme.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile Unico del Progetto può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Progetto in sede di conto finale o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione (All. 8) da parte del RUP.

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 19 - Risoluzione del contratto -

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il RUP, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14.

Il RUP, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 20 - Recesso -

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purchè tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite calcolato come indicato dall'art. 11 dell'Allegato II.14.

Art. 21 - Ordinazione e pagamento -

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'affidatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente e dovranno essere altresì:

- in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: **XKFOF5**
- numero CIG: (reperibile sulla determinazione di affidamento o sul documento di stipula)
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

- numero della bolla di consegna e l'importo ad essa collegato

Alle fatture dovranno essere allegate le relative bolle di consegna nelle quali occorrerà specificare l'esatto quantitativo di prodotto fornito. Non dovranno esserci discrepanze tra quantitativo indicato nella bolla di consegna e il quantitativo effettivo risultante in fattura.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione scissione dei pagamenti. L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore dell'affidatario del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per il presente contratto non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. come da Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

Art. 22 - Osservanza leggi e decreti – sicurezza sul lavoro -

- 21. a) Osservanza Leggi e Decreti

L'affidatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

L'affidatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

Art. 23 - Divieto di cessione del contratto, modalità della cessione del credito -

L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente documento.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

Le cessioni di credito, come previsto dall'art. 6 dell'allegato II.14, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Art. 24 - Spese di affidamento, contratto ed oneri diversi -

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento saranno a carico dell'affidatario, comprese quelle contrattuali (in particolare il versamento dell'imposta di bollo sui contratti ai sensi dell'all. I.4 del Codice dei Contratti). Come specificato al precedente articolo - ORDINAZIONE E

PAGAMENTO l'Amministrazione, procederà ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Eraio.

Art. 25 - Liquidazione giudiziale o altre cause di modifica della titolarità del contratto

In caso di liquidazione giudiziale o amministrazione controllata dell'impresa affidataria, l'affidamento si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà alla revoca secondo i termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 26 - Domicilio e foro competente -

A tutti gli effetti della presente procedura, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale così come non trova applicazione l'istituto della mediazione civile trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 27 - Trattamento dei dati personali -

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente documento di gara, a tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (All. 9).

In sede di presentazione della documentazione richiesta, l'operatore economico trasmette alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Lorella BOSIO

Responsabile Unico del Progetto: Ferdinando BOVE

Punto Ordinante MEPA: Lorella BOSIO